

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

161° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» (822-B), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bellocchio e di altri deputati (1)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 15 e *passim*
ALIVERTI (DC) 18

AMABILE (DC), relatore alla Commissione Pag. 3, 15
BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 3, 19
BAIARDI (Com.-PDS) 2, 19

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi».

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» (822-B), di iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bellocchio e di altri deputati (1)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990», di iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bellocchio e di altri deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta notturna dell'11 dicembre.

Ricordo che in quella occasione era stata svolta anche l'illustrazione degli emendamenti e che quindi si procederà oggi alla votazione.

BAIARDI. Signor Presidente, prima di procedere all'esame e alla votazione degli articoli e dei singoli emendamenti, vorrei fare una dichiarazione che vale per tutti gli emendamenti. Voglio cioè confermare il nostro giudizio positivo complessivo sull'impianto del disegno di legge.

Le modifiche proposte dal relatore del resto si muovono sulla linea del testo che era stato approvato in precedenza dal Senato.

Resta peraltro in noi la preoccupazione di ordine temporale (visti anche quelli che possono essere gli sviluppi circa la prevedibile durata di questa Legislatura) che, apportando in questa sede modifiche al testo, il tempo a disposizione per l'altro ramo del Parlamento sia talmente ristretto - ci auguriamo di no - da impedire un'approvazione finale del provvedimento.

Mentre quindi resta il nostro giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, che io ulteriormente confermo, esprimiamo il nostro voto di astensione sul complesso degli emendamenti proposti dal relatore, per le ragioni che ho esposto.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime un ringraziamento al relatore e alla Commissione per i lavori che stanno dando luogo ad un provvedimento di legge che riteniamo importante ed utile per il mercato assicurativo. La funzione che hanno svolto i periti assicurativi per la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli e natanti sta diventando indubbiamente sempre più importante e rilevante, anche con riferimento ai fenomeni che hanno riguardato il settore.

Il Governo sarebbe sostanzialmente d'accordo con gli emendamenti che sono stati presentati. Essi infatti ricalcano il vecchio testo approvato dal Senato e quindi tendono a loro volta a modificare le modificazioni già introdotte dalla Camera dei deputati. La preoccupazione del Governo consiste però nel fatto che, mentre per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati considerati più che altro tecnici o esplicativi (uno di essi è stato presentato dallo stesso Governo) si ritiene che non possano esservi difficoltà circa la possibilità di una rapida approvazione poi da parte della Camera dei deputati, altri emendamenti presentati potrebbero invece procurare un ulteriore allungamento dei tempi di approvazione.

Per tali motivi il Governo intende chiedere al relatore e alla Commissione un momento di riflessione in proposito mentre, per quanto concerne gli emendamenti, il Governo si rimette alla Commissione stessa.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei accogliere l'invito del Governo, ma credo che il Sottosegretario si sia voluto riferire soprattutto all'emendamento presentato all'articolo 3, che tende a ripristinare il testo precedentemente presentato dai senatori del Gruppo comunista-PDS e votato dalla Commissione del Senato. A parte le ragioni di merito, su cui non mi soffermo, vi è anche un vincolo derivante dal parere della 1^a Commissione permanente che su questo specifico articolo ha posto come condizione vincolante il ripristino del testo precedentemente votato dal Senato. Credo che quindi noi non possiamo far altro che votare e approvare il testo dell'emendamento 3.1 presentato dal senatore Fiocchi e dal sottoscritto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Istituzione, tenuta e pubblicazione del ruolo)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accerta-

mento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la data di iscrizione, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territorialmente competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1 e 4 del testo approvato dal Senato.

Sul comma 1 modificato dalla Camera dei deputati, è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» sono sostituite dalle parole: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

1.1

FIOCCHI, AMABILE

Lo metto ai voti.

È approvato.

I commi 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e con la modifica testè accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Iscrizione nel ruolo)

1. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 6. Si applicano le norme di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

È approvato.

I senatori Fiocchi e Amabile hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 2, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 2-bis.

(Accertatori di danni dipendenti da imprese)

1. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione sono tenuti a dichiarare, al momento della liquidazione, di aver adempiuto alla valutazione del risarcimento per conto dell'impresa, del gruppo o del consorzio di imprese di assicurazione.

2. Gli accertatori di danni alle cose che siano alle dipendenze di un'impresa, di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione hanno diritto ad essere iscritti nel ruolo quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego e l'esercizio continuato dell'attività di accertatore per almeno cinque anni».

2.0.1

FIOCCHI, AMABILE

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo)

1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e

dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1 del testo approvato dal Senato.

A tale comma i senatori Fiocchi e Amabile hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

3.1

FIOCCHI, AMABILE

Lo metto ai voti.

È approvato.

La Camera dei deputati ha poi soppresso i commi 2 e 3 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e con la modifica testè accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

1. Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori,

ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia fornito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale vertente su materie tecniche specialistiche concernenti l'esercizio dell'attività, salvo coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria e risultano iscritti nei relativi albi professionali da almeno tre anni, avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico che deve risultare da idonea documentazione anche fiscale.

2. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo gli enti pubblici, le imprese o gli enti assicurativi. Non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo le deroghe già concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.

3. Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice, i compensi ad essa spettanti e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 ai sensi del numero 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Il versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma.

5. Si applicano le norme di cui agli articoli 2, 18, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 del testo approvato dal Senato inserendolo, con diversa formulazione, come comma 2 dell'articolo 2 del presente testo.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Cancellazione dal ruolo e reinscrizione)

1. La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 6, in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- e) radiazione;
- f) dichiarazione di fallimento.

2. La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1; dopo intervenuta l'estinzione della pena quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera d) del comma 1; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alla lettera f) del comma 1; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione. Resta valido l'esame sostenuto in sede di prima iscrizione.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Commissione nazionale per i periti assicurativi)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. La commissione è composta:

- a) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;
- b) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;
- c) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- e) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo di cui almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali;
- f) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario con la qualifica non inferiore all'ottavo livello funzionale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

4. Tutti i componenti della commissione, nonchè i supplenti per ciascuno dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, ad eccezione del presidente e del vice presidente, nonchè i segretari ed i relativi supplenti, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I componenti di cui al comma 2, lettere *e)* ed *f)*, nonchè i relativi supplenti sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla data della richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti ed ai segretari compete, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un compenso per ogni seduta che viene stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I supplenti dei componenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, sono rispettivamente nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

8. La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del testo approvato dal Senato; ha soppresso il comma 7, inserendolo con diversa formulazione come comma 3.

A tale articolo, così modificato, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

6.1

FIOCCHI, AMABILE

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: «g) da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)».

6.2

IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento 6.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2.

È approvato.

Metto ai voti, separatamente, i commi 2, 3, 4, 5 e 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 6, corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e con le modifiche testè accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 9 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Commissioni provinciali per i periti assicurativi)

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

c) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui almeno uno iscritto nel rispettivo albo professionale, designati tra gli iscritti nel ruolo dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito

assicurativo comunicando alla commissione nazionale le eventuali infrazioni riscontrate;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

A tale articolo i senatori Fiocchi e Amabile hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

7.1

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, corrispondente all'articolo 9 del testo del Senato, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e con le modifiche testè accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 10 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

*(Funzionamento della commissione nazionale
e delle commissioni provinciali)*

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la costituzione ed il funzionamento della commissione nazionale di cui all'articolo 6 e delle commissioni provinciali di cui all'articolo 7.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 11 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Tassa annuale)

1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento della tassa annuale di lire 150.000 da versarsi in modo

ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione. La attestazione relativa al suddetto pagamento deve essere inviata alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data del versamento.

2. La misura della tassa annuale è modificata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 6, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dalla presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo all'uopo istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 12 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Sanzioni disciplinari)

1. L'iscritto nel ruolo che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dal ruolo.

2. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi violazioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La censura è disposta per rilevanti violazioni. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

4. La radiazione è inflitta per violazioni di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Essa viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 3 alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

5. Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al comma 4, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

6. I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo adottati nei confronti di coloro che risultino iscritti ad albi professionali devono essere comunicati ai rispettivi albi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta della commissione nazionale di cui all'articolo 6.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 13 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale di cui all'articolo 6, anche su segnalazione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

3. La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

4. L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

5. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 14 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Sanzioni amministrative)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni.

2. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

È approvato.

Do ora lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(Tariffa delle prestazioni)

1. La tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 6 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo.

2. Per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi la tariffa è determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dall'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1.

3. Per la determinazione delle tariffe a norma del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiama a partecipare alle riunioni della commissione nazionale di cui all'articolo 6 esperti nella particolare materia.

4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per le prestazioni effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti del giudice o quali periti d'ufficio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

Al comma 1 dell'articolo 13 le parole: «le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo» sono soppresse.

13.2

FIOCCHI

Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè l'associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione».

13.3

FIOCCHI, AMABILE

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dai senatori Fiocchi e Amabile.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti successivi.

AMABILE, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, credo che i due emendamenti 13.2 e 13.3 siano alternativi. In questo senso, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.2 e parere favorevole sull'emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Fiocchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dai senatori Fiocchi e Amabile.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e con le modifiche testè accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 16 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Oneri finanziari)

1. A decorrere dall'anno 1991, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le entrate derivanti dalla tassa annuale stabilita dall'articolo 9 e dai successivi decreti ministeriali di variazione.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 17 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro il termine previsto dal comma 3 sono esonerati dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima di danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, abbiano esercitato senza soluzione di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della citata legge n. 990 del 1969, nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni di cui all'articolo 13, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo i senatori Fiocchi e Amabile hanno presentato il seguente emendamento:

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «per l'accertamento e la stima dei danni derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990» con le altre: «per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

15.1

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, corrispondente all'articolo 17 del testo del Senato, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e con le modifiche testè accolte.

È approvato.

L'articolo 16, corrispondente all'articolo 18 del testo del Senato, e l'allegata tabella A non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura ora della tabella B, allegata all'articolo 16, corrispondente all'articolo 18 del testo del Senato, nella formulazione modificata dalla Camera dei deputati:

TABELLA B
(Articolo 16)

RUOLO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

QUALIFICA FUNZIONALE	POSTI
VIII.....	11
VII.....	15
VI.....	6
V.....	6
IV.....	16
III.....	2
II.....	2

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Avverto che in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato:

«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969,

n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo alla votazione finale.

ALIVERTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo. Voglio anche giustificare le modifiche che non sono determinate da una puntigliosa presa di posizione del Senato nei confronti della Camera dei deputati, ma mi sembrano dettate da ragioni obiettive. La prima ragione è insita nelle osservazioni formulate dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) di fronte alle quali sarebbe stato difficile respingere i suggerimenti formulati.

La seconda ragione è rappresentata dal fatto che si volevano introdurre delle precisazioni di non marginale importanza, ma anzi correlate ad un'impostazione generale del provvedimento che noi però abbiamo voluto mantenere informata ai principi ispiratori già sottolineati nel momento in cui avevamo licenziato il provvedimento stesso in prima lettura.

Vorrei poi aggiungere un'altra osservazione non marginale. Questo disegno di legge è stato trattenuto dalla Camera dei deputati per ben trentadue mesi. Tale periodo è stato impiegato per produrre il nuovo testo del provvedimento. Se qualcuno volesse invocare a titolo giustificativo della opportunità di non introdurre emendamenti il fatto che non rimane tempo sufficiente, potremmo molto sommessamente ed umilmente non omettere di dire che trentadue mesi obiettivamente ci sembrano molti per l'esame da parte di un ramo del Parlamento al fine di licenziare questo disegno di legge. Sarebbe stato preferibile che ciò fosse avvenuto in un tempo minore. Ci auguriamo che la Camera dei deputati prenda atto delle osservazioni e quindi delle piccole modifiche da noi introdotte, accettando il testo da noi proposto.

Con queste considerazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.

BAIARDI. Per le motivazioni che ho già avuto modo di esprimere in precedenza devo precisare che il nostro voto è contrario sugli emendamenti, mentre rimane favorevole sul disegno di legge nel suo complesso - che peraltro muove da una nostra proposta - che consente di introdurre elementi di trasparenza in un'attività molto importante per il buon funzionamento del mercato assicurativo.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Devo esprimere la soddisfazione del Governo nel vedere finalmente concludere l'iter legislativo del provvedimento. Si tratta di un disegno di legge molto importante per il settore assicurativo e, quindi, anche per gli assicurati che costituiscono una vasta platea dei cittadini italiani. Esso si muove secondo le indicazioni evidenziate dal CIPE rispetto alla politica assicurativa, che tende a regolamentare i vari soggetti che operano nel settore assicurativo. Accanto alla legge sugli

agenti e a quella sui mediatori, oggi approdiamo finalmente alla legge sui periti assicurativi. Tutto ciò tende a dare maggiore certezza ad un mercato che diviene sempre più concorrenziale e che necessita di regole certe per poter realizzare gli obiettivi, ma con una maggiore trasparenza a vantaggio dei consumatori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA